



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato per il ramo involucro edilizio Svizzera

Modifica del 21 ottobre 2021

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per un modello di pensionamento anticipato per il ramo involucro edilizio Svizzera, allegato ai decreti del Consiglio federale del 30 gennaio 2015, del 9 dicembre 2015 e dell'11 ottobre 2018¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 8, cpv. 8.2 e 8.3 (Riscossione del contributo)

- 8.2 Al 30 settembre è dovuto il 67% dei contributi annui calcolati sulla base dell'intera somma salariale SUVA dei collaboratori assoggettati l'anno precedente.
- 8.3 L'importo residuo viene calcolato in modo definitivo sulla base della somma salariale SUVA dei collaboratori assoggettati e fatturato con scadenza al 31 marzo.

Art. 13, cpv. 13.1 (Aventi diritto)

- 13.1 Hanno diritto alle prestazioni i collaboratori delle aziende assoggettate ..., se soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
- uomini che hanno compiuto il 60° anno di età e donne che hanno compiuto il 59° anno di età e che
 - riducono nella quantità minima richiesta la propria attività lavorativa previo accordo con l'azienda assoggettata e/o la interrompono annualmente per un numero minimo di mesi e che
 - per almeno 15 anni, di cui gli ultimi 7 ininterrottamente, hanno lavorato in un'azienda sottoposta ... e che

¹ FF 2015 1491, 7977; 2018 5409

- al momento della corresponsione delle prestazioni hanno un'abilità al lavoro corrispondente al rapporto di lavoro in corso.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2022 e ha effetto sino al 31 dicembre 2028.

21 ottobre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr